

BGer 5A_700/2014 vom 15. Juni 2015

Bundesgericht, 2015-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_700_2014

FR: TF 5A_700/2014 du 15 juin 2015

IT: TF 5A_700/2014 del 15 giugno 2015

Erwägungen

E. 1.1

Il presente ricorso è rivolto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una vertenza in tema di diritti reali (art. 72 cpv. 1 LTF) e di natura pecuniaria (art. 74 cpv. 1 LTF ; diritto di ritenzione, v. sentenza 4A_587/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 1). Il valore di lite previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto. Il gravame è peraltro tempestivo (combinati art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) ed emana dalla parte che ha viste respinte le proprie conclusioni d'appello, ed è pertanto legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF).

E. 1.2

Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Salvo che per i casi menzionati all'art. 95 lett. c e lett. d LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile far valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost. ; DTF 133 III 462 consid. 2.3).

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2).

E. 1.3

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se

rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 2

Controversa è la realizzazione di un diritto di ritenzione sul veicolo a favore della ricorrente, ai sensi dell' art. 895 CC .

Il diritto di ritenzione secondo l' art. 895 CC viene in essere con il realizzarsi delle condizioni di legge. Oggetto di un tale diritto può essere unicamente una cosa mobile (o una carta-valore) suscettibile di essere realizzata (art. 896 cpv. 1 CC), che si trova in possesso del creditore con il consenso del debitore. Fra le parti deve esistere una pretesa, di regola esigibile, che abbia un nesso sufficiente con la cosa - a meno che non vi osti una delle eccezioni dell' art. 896 cpv. 2 CC . Infine, la cosa deve essere di proprietà del debitore; se ciò non è, il creditore beneficia di un diritto di ritenzione se è in buona fede, ovvero se è protetto dalle regole sul possesso (art. 895 cpv. 3 CC ; su tutto quanto precede fra i tanti: Rampini/Schulin/Vogt, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4a ed. 2011, n. 2 ad art. 895 CC ; Dieter Zobl, Berner Kommentar, 2a ed. 1996, n. 86 segg. ad art. 895 CC).

E. 3

Ricordato come la sentenza pretorile del 17 ottobre 2013 era stata pronunciata su rinvio dell'incarto, e come in tal caso l'autorità di primo grado sia vincolata ai considerandi della sentenza di rinvio, il Tribunale di appello ha precisato che il mandato conferito al Pretore era stato di verificare la buona fede della ricorrente relativamente alla proprietà e alla capacità di disporre di C. _____ SA. Il Pretore aveva nuovamente accolto la petizione in base alla constatazione che la ricorrente non aveva ricevuto alcun incarico di riparare il veicolo. Ora, la condizione a monte per l'applicazione dell' art. 895 CC - appunto l'esistenza di un contratto di appalto relativo alla riparazione del veicolo (v. art. 895 cpv. 1 CC) - non era stata trattata né nel primo giudizio pretorile né nel seguente giudizio di appello; pertanto, la motivazione pretorile non trascendeva i limiti del rinvio. Peraltro, nell'appello 8 novembre 2013 la ricorrente non si sarebbe minimamente confrontata con il rimprovero di aver riparato il veicolo di propria iniziativa - alla base della sentenza pretorile del 17 ottobre 2013.

E. 4

Appare utile, preliminarmente, chiarire il ragionamento del Tribunale di appello, dato che può prestarsi a fraintendimenti. Nella sentenza impugnata, i Giudici cantonali affermano che secondo la loro sentenza di rinvio 29 maggio 2013 (supra consid. in fatto A.e), il potere di esame del Pretore non era limitato ad un esame unicamente sotto il profilo della buona fede ai sensi dell' art. 895 cpv. 3 CC : poiché egli, nel primo giudizio, aveva (erroneamente) accolto la petizione dell'opponente in ragione dell'avvenuta cancellazione di C. _____ SA dal registro di commercio, non aveva del tutto esaminato se alla ricorrente fosse stato o meno conferito l'incarico di procedere alla riparazione - né i Giudici di appello si erano dovuti chinare sulla questione. Di conseguenza, il Pretore era libero di statuire anche sulla conclusione del contratto di appalto. Il Giudice di prima sede ha ritenuto che tale contratto non era venuto in essere non tanto perché la C. _____ SA non era la proprietaria del veicolo, ciò che alla ricorrente era ben riconoscibile, bensì perché faceva difetto il conferimento di incarico tout court: in altre parole, dunque, la ricorrente aveva agito di propria iniziativa.

E. 5

Il Tribunale di appello ha constatato che la ricorrente non si è minimamente confrontata con la motivazione del Pretore di aver riparato il veicolo di propria iniziativa, senza aver ricevuto alcun incarico dai responsabili di C._____SA.

E. 5.1

La ricorrente non lo contesta. Si giustifica affermando che, secondo la decisione di rinvio, il Pretore doveva chinarsi - e si sarebbe di fatto chinato - unicamente sulla condizione della sua buona fede (art. 895 cpv. 3 CC). Di conseguenza, essa afferma che non aveva motivo di entrare nel merito delle condizioni poste dall' art. 895 cpv. 1 CC .

La lettura della sentenza pretorile da parte della ricorrente si fonda su un assunto errato: decidendo come ha fatto, il Pretore ha esaminato (anche) la condizione base per giustificare un diritto di ritenzione, che consiste nell'esistenza di un credito - il quale presuppone una causa (Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 33 ad art. 895 CC ; Zobl, op. cit., n. 167 segg. ad art. 895 CC), qui un contratto. Inoltre, sul punto di sapere quale autorità giudiziaria abbia esaminato quali condizioni, la ricorrente afferma che nessuno avrebbe esaminato quelle poste dall' art. 895 cpv. 1 CC , senza confrontarsi con l'argomentazione contraria sviluppata dal Tribunale di appello (supra consid. 3 e 4).

Nella misura in cui possa considerarsi sufficientemente motivata e quindi ammissibile, la censura è infondata.

E. 5.2

Soltanto avanti al Tribunale federale, con il ricorso in materia civile qui discusso, la ricorrente tematizza l'esistenza di un contratto per la riparazione del veicolo.

La sua argomentazione è però inammissibilmente fondata su fatti che non sono stati accertati nella sentenza di appello (DTF 136 V 362 consid. 4.1; 130 III 28 consid. 4.4). La ricorrente - in mancanza di considerandi di merito dei Giudici cantonali - discute infatti l'apprezzamento delle circostanze di fatto svolto dal Pretore. Tale modo di procedere della ricorrente è in contrasto con l' art. 75 cpv. 1 LTF , che vieta il riesame in sede federale di decisioni che non siano di ultima istanza.

Le censure relative alla conclusione di un contratto di appalto sono di conseguenza inammissibili.

E. 6

Da ultimo, la ricorrente ribadisce la propria buona fede. A suo dire, la buona fede di cui è discusso al cpv. 3 dell' art. 895 CC si riferirebbe alla convinzione del garagista "che la C._____SA avesse il potere di disporre per conferire l'incarico di riparazione". Questa convinzione andrebbe ammessa anche in considerazione del complesso di rapporti giuridici conclusi fra le parti e che perseguono lo stesso scopo - in casu quello di trasporto, deposito e dunque anche di appalto.

E. 6.1

L'oggetto sottoposto a diritto di ritenzione deve appartenere al debitore della prestazione che si vuole garantire, e deve essere giunto in possesso del creditore con il consenso del proprietario (supra consid. 2). Se l'oggetto è invece di proprietà di terzi, il diritto di ritenzione si perfeziona unicamente se il proprietario ha - espressamente o implicitamente - dato il proprio accordo alla creazione della situazione che dà origine al diritto medesimo

(Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 49 ad art. 895 CC). All'atto pratico, ciò significa che il creditore deve in buona fede essere convinto che il debitore fosse autorizzato a trasferirgli il possesso della cosa allo scopo convenuto (DTF 85 II 580 consid. 4c; Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 50 ad art. 895 CC ; Zobl, op. cit., n. 260 ad art. 895 CC).

E. 6.2

Nella misura in cui il diritto di ritenzione è fatto valere a garanzia del credito fondato sul (preteso) contratto di appalto per la riparazione del veicolo, la questione della buona fede della ricorrente può rimanere aperta: facendo difetto un contratto, è ozioso discutere se C._____SA potesse apparire autorizzata ad ordinare la riparazione del veicolo.

E. 6.3

Per quanto riguarda le pretese per il recupero ed il deposito del veicolo, la ricorrente sembra partire dall'assunto che esistano validi contratti: a suo dire, "l'assenso dell'attrice [qui: opponente, n.d.r.] è infatti indiscusso e chiaramente ammesso, ratificando così l'agire della prenditrice di leasing per quanto riguarda il suo potere di disporre in relazione al deposito ed al trasporto del veicolo danneggiato".

Nulla è meno certo.

E. 6.3.1

Per quanto concerne il deposito, il Tribunale di appello ha negato l'esistenza di una qualsiasi pretesa poiché la convenuta non ne avrebbe mai fatta valere alcuna. È, questa del Tribunale di appello, a non dubitarne, una constatazione di fatto: se di opinione divergente, la ricorrente avrebbe dovuto eccepire in proposito, e dimostrare (nei modi esposti supra, consid. 1.3), che tale accertamento era manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), quindi lesivo del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). Di ciò, non vi è traccia nel ricorso. Cadendo in tal modo la necessità di appurare l'esistenza di un rapporto contrattuale relativo al deposito del veicolo, la tesi ricorsuale non tiene.

E. 6.3.2

Peraltro, aggiunge il Tribunale di appello con apparente riferimento al recupero del veicolo, in presenza della dicitura figurante sulla licenza di circolazione ("178: vietato il cambiamento del detentore") la ricorrente non poteva ignorare l'esistenza di un terzo proprietario dell'automobile. Nulla le impediva di porre domande e esigere chiarimenti.

Non è invero chiaro, alla lettura della sentenza impugnata, se i Giudici cantonali abbiano implicitamente ammesso che C._____SA avesse effettivamente incaricato la ricorrente di recuperare il veicolo: ogni discussione relativa alla buona fede della ricorrente ha infatti senso solo in tale evenienza.

Comunque sia, la constatazione del Tribunale di appello relativa alla riconoscibilità dell'esistenza di un terzo proprietario è di natura fattuale. Ora, obiettando in termini assoluti che non "poteva legittimamente avere nessun sospetto in quanto alla proprietà", rispettivamente che non avrebbe comunque avuto ragione di dubitare della legittimazione di C._____SA ad affidarle il veicolo nemmeno volendosi ammettere che l'iscrizione del codice 178 sulla licenza di circolazione avrebbe potuto indurla a considerare l'eventualità di un contratto di leasing (dato che, a suo dire "il potere di affidare il veicolo per la riparazione è dato al prenditore di leasing [...], prevedendo il contratto di leasing, per sua natura, la manutenzione e la riparazione della cosa da parte dell'utilizzatore del leasing), la ricorrente

si accontenta di esporre il proprio apprezzamento delle circostanze - magari difendibile -, senza tuttavia pervenire a dimostrare che la divergente visione dei Giudici cantonali sia addirittura insostenibile.

In diritto, la Corte cantonale ha ritenuto che il mancato esercizio della facoltà di porre domande chiarificatrici a C._____SA porti alla negazione della buona fede della ricorrente (v. art. 3 cpv. 2 CC). A sostegno della propria conclusione, essa menziona due opinioni dottrinali, che la ricorrente non discute del tutto.

E. 6.4

Posto allora che il Tribunale di appello ha, da un lato, constatato l'inesistenza di un contratto fra le parti relativo alla riparazione del veicolo, e che d'altro lato esso non ha accertato la conclusione di accordi relativi al recupero ed al deposito del veicolo, diviene caduca la tesi ricorsuale secondo la quale, in presenza di un complesso di contratti, il potere di disporre di C._____SA relativo a due di essi (trasporto e deposito) debba necessariamente condurre per attrazione ad ammettere anche la medesima capacità con riguardo al contratto principale di appalto per la riparazione. Infatti, già fa difetto la premessa dell'esistenza degli accordi accessori.

Le censure ricorsuali fondate sulla propria buona fede si appalesano pertanto senza rilevanza pratica, laddove sufficientemente motivate. Esse non possono quindi essere esaminate nel merito.

E. 7

Ne discende che il ricorso deve essere respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità. Tassa e spese di giustizia sono a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo l'opponente incorsa in spese della sede federale, non sono attribuite ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.